



Condizioni aggiuntive (Allegato AG)

POLIZZA N.

M99000983/03

AGENZIA

883 - MANTOVA

CONTRAENTE

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Responsabilità civile derivante all'Assicurato ed ai propri Dirigenti per le attività proprie dell'Associazione assicurata, come previste dallo statuto, tese ad organizzare e promuovere iniziative sportive, culturali, sociali e/o del tempo libero. Tali attività possono essere svolte anche nei Paesi della Comunità Europea purché avvengano in rappresentanza ufficiale dell'Assicurato.

Tale copertura si intende estesa alle istanze territoriali dell'Associazione quali i comitati regionali, provinciali ed ai loro Dirigenti.

L'assicurazione è operante altresì per la responsabilità civile derivante ad ogni associazione, circolo o società sportiva affiliata per i danni subiti da terzi, compresi fra questi gli stessi iscritti, per fatti che siano ascrivibili alla responsabilità della singola Associazione, e/o dei suoi Dirigenti addetti, in conseguenza di:

- attività sportive, ricreative, culturali, formative e associative in genere, di gare allenamenti e prove, manifestazioni, riunioni e corsi in genere, campi scuole e simili;
- proprietà e conduzione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa in genere, escluse tribune, stadi, arene, cinodromi, velodromi e sferisteri;
- proprietà e conduzione dei locali dove hanno sede le varie strutture associative nonché esercizio di spacci di bevande purché aperti ai soli soci tesserati;
- la conduzione e organizzazione di corsi di preparazione sportiva di ogni grado, purché svolti sotto diretto controllo di tecnici o allenatori tesserati o di dirigenti della Società stessa, nonché per tutte le attività che le società sportive, in aderenza a quanto indicato nelle schede di affiliazione, organizzano e promuovono sotto l'egida dello CSEN anche all'esterno dell'ambito fisico del circolo o associazione.
- La copertura assicurativa relativa al precedente capoverso e riferita ad ogni associazione, circolo o società affiliata è condizionata e quindi operativa solo se al momento della affiliazione le entità interessate avranno optato per la presenza o meno della garanzia assicurativa in oggetto e per questo dovranno essere segnalate tempestivamente utilizzando gli appositi elenchi all'agenzia di Mantova che ha in carico la presente convenzione. Ad ogni Circolo o Società interessata la Direzione Nazionale CSEN rilascerà un attestato comprovante la singola adesione assicurativa.
- La garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno di pervenimento degli elenchi all'agenzia e avrà durata di giorni 365.

Resta esclusa dalla copertura assicurativa la Responsabilità civile personale dei tecnici, istruttori e allenatori.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi, per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi fra di loro.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, quagliodromi, velodromi e sferisteri.

L'assicurazione vale anche nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;

- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica, ove richiesta.

2. Bar, pasticcerie, gelaterie e distributori automatici di cibi e bevande

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. In questi casi il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

Limitatamente ai distributori automatici di cibi e bevande, la garanzia comprende i danni da incendio cagionati a cose di terzi, con un limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.

3. Campi ed impianti sportivi

- Esercizio - L'assicurazione vale per il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva ed eventuali tribune.
Sono esclusi i danni agli animali.
- Proprietà - L'assicurazione vale per il rischio derivante dalla proprietà delle costruzioni a carattere permanente e degli impianti fissi ed eventuali tribune.

4. Maneggi e/o centri ippici

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto proprio o delle persone addette.

La garanzia vale anche quando i cavalli vengano condotti fuori dal recinto del maneggio.

Non sono considerati terzi le persone che montano o conducono l'animale, gli addetti al maneggio, alla custodia e all'accompagnamento.

L'assicurazione non copre i danni:

- ai cavalli;
- verificatisi durante manifestazioni agonistiche a carattere pubblico effettuate al di fuori del maneggio;
- comunque arrecati alle coltivazioni e ai prodotti agricoli.

5. Organizzazione di manifestazioni in genere

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da fatto proprio o delle persone addette all'organizzazione.

La garanzia comprende il rischio derivante dal montaggio e smontaggio di stands ed attrezzature in genere necessari per la manifestazione nonché la somministrazione di cibi e bevande.

Si precisa che devono intendersi esclusi dal novero dei terzi:

- i membri del comitato organizzatore;
- gli addetti in genere all'organizzazione;
- coloro che partecipano attivamente alla manifestazione;
- gli artisti ed orchestrali.

Devono inoltre intendersi esclusi i danni derivanti dall'esecuzione di spettacoli pirotecnici e/o manipolazione di fuochi d'artificio, i danni a fabbricati, loro contenuto e relative attrezzature, nei quali si svolge la manifestazione, nonché il rischio di eventuali tribune, salvo patto speciale.

Si conferma che sono comunque esclusi i danni direttamente od indirettamente riconducibili al rischio della circolazione di veicoli a motore.

6. Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

7. Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia assoluta per qualsiasi danno a cose e animali di Euro 500,00 per ogni sinistro, salvo eventuali maggiori scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

8. Pagamento premi : 30 giorni

A parziale deroga dell'art. 3) e 4) delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il termine del pagamento dei premi viene elevato da 15 a 30 giorni.

MASSIMALE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitale, interessi e spese di € 2.500.000,00 unico.
